LA SETTIMANA IN BREVE

02 **Notizie**

FISCALE

02 IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Applicazione dell'imposta ai non residenti

03 ACCERTAMENTO - Ritenute alla fonte - Dividendi

04 IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Presupposto oggettivo

AGEVOLAZIONI

05 AGEVOLAZIONI FISCALI

LAVORO

06 PREVIDENZA - Agevolazioni

TUTELA E SICUREZZA

08 SICUREZZA SUL LAVORO - INAIL

09 **Leggi In evidenza**

11 **Scadenze**

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795
info@bgsm.it – www.bgsm.it

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Applicazione dell'imposta ai non residenti - Compensi corrisposti ad artisti non residenti per cessione del diritto di immagine - Prestazione artistica svolta in Italia - Imponibilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 139)

Con la risposta a interpello 3.3.2021 n. 139, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono fiscalmente rilevanti in Italia e, come tali, ivi assoggettati a ritenuta i compensi corrisposti ad un'attrice residente in Spagna relativi alla cessione dei diritti di immagine e connessi alla prestazione artistica svolta in Italia, in qualità di interprete ed esecutore.

Natura di redditi di lavoro autonomo

Richiamando la precedente ris. 2.10.2009 n. 255, l'Agenzia delle Entrate precisa che i compensi erogati per la cessione dei suddetti diritti di sfruttamento e utilizzazione economica del diritto all'immagine dell'artista costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 co. 1-quater del TUIR, nel presupposto che l'attività artistica sia esercitata per professione abituale secondo quanto previsto dall'art. 53 co. 1 del TUIR.

In altre parole, i proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto all'immagine sono considerati alla stregua di componenti positivi "aggiuntivi" del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nell'esercizio dell'attività professionale.

Criteri di territorialità

Secondo l'Agenzia, nell'ipotesi che i diritti siano intimamente connessi all'attività artistico-professionale, il relativo criterio di collegamento deve essere individuato, in base a quanto stabilito dall'art. 23 co. 1 lett. d) del TUIR per i redditi di lavoro autonomo, avendo riguardo al luogo di svolgimento dell'attività artistica o professionale (nella specie, l'Italia, in quanto luogo di svolgimento delle riprese del film).

A nulla rileva, invece, precisa ancora l'Agenzia, il luogo in cui è esercitata l'attività di sfruttamento economico del diritto all'immagine.

Si applica quindi la ritenuta a titolo definitivo del 30%, prevista, per i soggetti non residenti, dall'art. 25 co. 2 del DPR 600/73.

Trattamento convenzionale

Per ciò che concerne le disposizioni convenzionali, l'Agenzia precisa che l'art. 17 della Convenzione Italia-Spagna prevede, in deroga agli artt. 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), che i compensi percepiti da un artista dello spettacolo siano imponibili nello Stato in cui le prestazioni artistiche sono rese.

Il paragrafo 9.5 del Commentario all'art. 17 del modello OCSE precisa che spesso gli artisti ritraggono, direttamente o indirettamente, una parte sostanziale del compenso nella forma di corrispettivo per l'uso o la concessione in uso dei loro diritti d'immagine.

In mancanza di indicazioni del Commentario circa i relativi criteri di territorialità, le difficoltà di "localizzazione" di tali compensi possono essere superate alternativamente:

- adottando i medesimi criteri di territorialità previsti per i compensi riferiti all'attività artistica o sportiva "vera e propria" (ciò trova fondamento nel riconoscimento della qualificazione dei compensi per la cessione del diritto di immagine quale parte integrante del compenso);

- adottando i criteri analitici legati alla peculiarità dei compensi aggiuntivi per diritti di immagine, andando se possibile a individuare i luoghi in cui il diritto viene sfruttato (ad esempio, un calciatore non residente che gioca nel campionato italiano assoggetta presumibilmente una buona parte del proprio stipendio a tassazione in Italia in quanto luogo della prestazione artistica o sportiva; se però i diritti di immagine sono sfruttati in modo preponderante all'estero, risulterebbe logico considerare i compensi di pertinenza di tali giurisdizioni, fermo restando il problema pratico di come dimostrare l'effettivo sfruttamento dei diritti all'estero).

In linea con la prima delle soluzioni offerte, la risposta n. 139/2021 riconduce i compensi per la cessione dei diritti di immagine nell'ambito di applicazione dell'art. 17 della Convenzione (con imponibilità piena in Italia per l'attività svolta nel territorio dello Stato) in quanto connessi alla prestazione professionale resa. Nel caso

di specie, la concessione dello sfruttamento commerciale dell'immagine sarebbe, infatti, vincolata alla produzione cinematografica; a conferma della natura accessoria e strumentale della cessione dei diritti di immagine rispetto alla prestazione artistica, evidenzia l'Agenzia, si pone la suddivisione del compenso (60% per la prestazione artistica e 40% per lo sfruttamento dei diritti di immagine in tutto il mondo).

Profili critici

Il contenuto della risposta non pare acriticamente estensibile ai casi in cui il diritto di immagine abbia natura autonoma rispetto alla prestazione, caso in cui dovrebbero mutare sia i criteri di territorialità previsti dalla norma interna, sia il regime convenzionale.

---

art. 23 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 25 co. 2 DPR 29.9.1973 n. 600

art. 54 co. 1 quater DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 3.3.2021 n. 139

Il Quotidiano del Commercialista del 4.3.2021 - **"Compensi per diritti d'immagine tassati in Italia con prestazione artistica resa in Italia"** - *Corso - Odetto*

ACCERTAMENTO

Ritenute alla fonte - Dividendi - Dividendi corrisposti a società madri residenti in Svizzera - Esenzione - Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 2.3.2021 n. 135)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.3.2021 n. 135 è intervenuta sull'esenzione dalla ritenuta "in uscita" sui dividendi corrisposti da una società italiana alla propria controllante residente in Svizzera, ossia il regime c.d. "madre-figlia" che risulta applicabile anche alle società partecipanti elvetiche.

Regime madre-figlia per le società svizzere

Con riferimento al regime di tassazione dei dividendi, l'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Elvetica stabilisce che i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti ad imposizione fiscale nello Stato d'origine, se contestualmente:

- la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un minimo di 2 anni;

- una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l'altra ha la residenza fiscale in Svizzera;

- nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale Stato terzo;

- entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali.

Applicabilità dell'esenzione alle società holding

A partire dall'1.1.2020, è stato abrogato il regime applicabile alle società *holding* svizzere, che prevedeva l'assoggettamento dei redditi alle sole imposte federali (con eccezione dei dividendi che godono di un regime di esenzione equivalente a quello vigente in Italia), con applicazione di un'imposta cantonale sul capitale con aliquota dello 0,075%.

A seguito di tale abrogazione, il reddito della società svizzera che percepisce i dividendi risulta assoggettato a tutti e tre i livelli di imposizione (federale, cantonale e municipale) come richiesto dall'Accordo tra la Svizzera e l'Unione Europea per escludere l'applicazione della ritenuta in uscita sui dividendi.

In sostanza, l'Agenzia delle Entrate prende atto che il reddito della società svizzera che percepisce i dividendi risulta assoggettato a tutti e tre i livelli di imposizione sopra menzionati. Pertanto, si ammette, anche per le società *holding*, l'esenzione dalla ritenuta sui dividendi "in uscita" dall'Italia secondo quanto previsto dall'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

---

art. 27 DPR 29.9.1973 n. 600

Risposta interpello Agenzia Entrate 2.3.2021 n. 135

Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2021 - **"Regime "madre-figlia" anche per le holding svizzere"** - *Sanna*

Il Sole - 24 Ore del 3.3.2021, p. 25 - **"Dal 2020 dividendi alle holding svizzere senza le ritenute"** - *Piazza*

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Disposizioni generali - Presupposto oggettivo - Somme pattuite nell'ambito di un accordo transattivo - Rinuncia del ricevente a ulteriori pretese - Rilevanza ai fini IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 145)

Con la risposta a interpello 3.3.2021 n. 145, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento IVA delle somme pattuite nell'ambito di un accordo transattivo con lo scopo di risolvere una controversia sorta tra le parti a seguito di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di una di esse.

Fattispecie

Il caso esaminato dall'Agenzia riguarda una società (Alfa) che, avendo acquisito in locazione un impianto produttivo da altra società (Beta), e avendo riscontrato, in un determinato periodo, una serie di malfunzionamenti nello stesso, aveva avanzato a quest'ultima richiesta di risarcimento per i danni economici subiti (diretti e indiretti), compreso quello derivante dall'interruzione della produzione per alcuni mesi.

In seguito, le parti hanno risolto le contestazioni con un accordo transattivo, in base al quale il fornitore si impegnava a versare alla controparte una somma "*a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa*".

Valutazione della funzione economica della somma pattuita

Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, per determinare il trattamento IVA delle somme in parola, occorre individuarne la "funzione economica" delle stesse, ossia valutare:

- se siano corrisposte a titolo di corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi specificamente individuate, con conseguente rilevanza ai fini IVA;

- o se le stesse abbiano mero carattere risarcitorio, e siano perciò escluse dalla sfera impositiva per carenza del presupposto oggettivo del tributo (art. 15 co. 1 n. 1) e 2 del DPR 633/72).

Obbligazione di non fare rilevante ai fini IVA

Nell'ambito della suddetta valutazione, sottolinea l'Agenzia, occorre tenere presente che, ai sensi dell'art. 3 co. 1 del DPR 633/72, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA non soltanto le prestazioni rese verso corrispettivo in dipendenza di un obbligo di "fare", ma anche quelle rese in dipendenza di un obbligo di "non fare o permettere", purché si collochino all'interno di un rapporto sinallagmatico, ossia un rapporto giuridico nell'ambito del quale tra prestatore e ricevente avviene uno scambio di reciproche prestazioni nel quale il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato.

Orientamenti giurisprudenziali

La rilevanza IVA delle prestazioni dipendenti da un'obbligazione di non fare è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione (si veda in particolare Cass. n. 20233/2018).

L'Agenzia precisa, inoltre, che tale conclusione non risulta in contrasto con la giurisprudenza comunitaria.

Si ricorda, infatti, che con le sentenze relative alle cause C-215/94 (Mohr) e C-384/95 (Landboden-Agrardienste), la Corte di Giustizia UE sembrava aver adottato un'interpretazione differente, escludendo che l'impegno assunto da un imprenditore ad abbandonare o ridurre la propria attività produttiva dietro corresponsione di un'indennità, configurasse di per sé una prestazione di servizi ai fini IVA, mancando in detta ipotesi un "consumo" nell'accezione del sistema comunitario dell'IVA.

Peraltro, anche la Corte di Cassazione, richiamandosi a tali sentenze, aveva ritenuto che l'obbligazione assunta in sede di scrittura privata di transazione, consistente nella rinuncia alle azioni giudiziarie dietro pagamento di una somma di denaro, non potesse configurare di per sé una prestazione di servizi ai fini IVA (Cass. n. 18764/2014).

Successivamente, però, la stessa Suprema Corte si è espressamente discostata da tale indirizzo interpretativo (si veda Cass. n. 23668/2018), osservando che l'interpretazione contenuta nelle citate sentenze della Corte di Giustizia UE era stata fornita su fattispecie del tutto particolari, "*presidiate dal perseguimento dell'interesse generale della collettività*".

Rilevanza dell'obbligo di rinuncia ad ulteriori pretese

Sulla base di tali premesse, dunque, l'Agenzia ha affermato che l'impegno della parte danneggiata a rinunciare all'esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti della controparte, a fronte della percezione delle somme pattuite, "*consente di qualificare le stesse come il corrispettivo previsto per l'assunzione di un obbligo di non fare/permettere rilevante agli effetti dell'IVA*".

Nel caso specifico, dunque, il nesso di sinallagmaticità rinvenibile dagli impegni reciprocamente assunti

conferma, secondo l'Agenzia, che le parti hanno inteso "*transigere con effetto novativo*" le controversie insorte.

Va però rilevato che, secondo parte della stampa specializzata, la soluzione proposta lascerebbe perplessi, in quanto la Corte di Cassazione avrebbe fornito un'interpretazione riduttiva delle citate sentenze della Corte UE, mentre andrebbe confermato il principio secondo cui non tutte le obbligazioni verso corrispettivo sono prestazioni di servizi ai fini IVA, occorrendo che le stesse comportino sempre un consumo (cfr. Ricca F., *cit.*).

---

art. 15 DPR 26.10.1972 n. 633
art. 3 DPR 26.10.1972 n. 633
Risposta interpello Agenzia Entrate 3.3.2021 n. 145

Il Quotidiano del Commercialista del 4.3.2021 - **"Somme pattuite nell'accordo transattivo con rilevanza IVA"** -
Cosentino

Italia Oggi del 4.3.2021, p. 27 - **"Transazioni, scatta l'Iva"** - *Ricca*

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - **"Risarcimento danni"** - *Greco E. - Mauro A.*

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Regime degli impatriati - Prolungamento della durata dell'agevolazione a determinate condizioni - Estensione ai trasferimenti ante 2020 - Novità della L. 178/2020 - Esercizio dell'opzione (provv. Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 60353)

Con il provv. 3.3.2021 n. 60353, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di esercizio dell'opzione ai fini del prolungamento di ulteriori cinque periodi d'imposta del regime previsto per i lavoratori impatriati di cui all'art. 5 co. 2-*bis* del DL 34/2019, come modificato dall'art. 1 co. 50 della L. 30.12.2020 n. 178.

Durata dell'agevolazione

In linea generale, l'agevolazione è applicabile per cinque periodi d'imposta, decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Con l'art. 1 co. 50 della L. 178/2020 è stata prevista, attraverso l'inserimento del co. 2-*bis* nell'art. 5 del DL 34/2019, la possibilità, anche per i "vecchi" lavoratori impatriati, di estendere il beneficio per ulteriori cinque periodi d'imposta (analogamente a quanto previsto dall'art. 16 co. 3-*bis* del DLgs. 147/2015 per i "nuovi" impatriati).

Per accedere ai benefici in esame, i soggetti interessati devono:

- essere stati iscritti all'AIRE o, alternativamente, essere cittadini di Stati membri dell'Unione europea;

- avere trasferito la residenza prima del 2020;

- già essere beneficiari, alla data del 31.12.2019, delle agevolazioni per gli impatriati.

Tale disposizione non si applica agli sportivi professionisti ex L. 91/81.

L'estensione è subordinata al versamento di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.

Tale onere va commisurato all'intero reddito complessivamente prodotto dalla persona e non solamente sul reddito agevolato (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 2021).

Modalità e termini di versamento della quota

L'importo deve essere versato:

- mediante il modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del DLgs. 241/97 (con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare in fase di versamento e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24);

- entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015. Se il primo periodo di fruizione dell'agevolazione è terminato il 31.12.2020, il versamento è effettuato entro il 30.8.2021 (180 giorni dalla data di pubblicazione

del provvedimento).

Richiesta e comunicazione dell'opzione

Ai fini dell'applicazione dei benefici:

- i lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro entro i suddetti termini;

- i lavoratori autonomi comunicano l'opzione in esame nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il relativo versamento.

Adempimenti del sostituto d'imposta

I sostituti d'imposta operano quindi le ritenute sul 50% delle somme e valori imponibili di cui all'art. 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dell'esercizio dell'opzione abbiano comunicato almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

I medesimi soggetti operano ritenute limitatamente al 10% del loro ammontare nel caso di lavoratori che, al momento dell'opzione, abbiano comunicato almeno tre figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alla percentuale indicata, corrisposto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

---

art. 1 co. 50 L. 30.12.2020 n. 178

art. 5 co. 2 bis DL 30.4.2019 n. 34

Provvedimento Agenzia Entrate 3.3.2021 n. 60353

Il Quotidiano del Commercialista del 4.3.2021 - **"Prolungamento per i "vecchi" impatriati con versamento del 5% o 10%"** - *Redazione*

Il Sole - 24 Ore del 4.3.2021, p. 29 - **"Proroga impatriati con il 5% o il 10% solo per gli iscritti Aire"** - *Longo*

Guide Eutekne - Imposte Dirette - **"Regime degli impatriati"** - *Alberti P.*

Il Quotidiano del Commercialista del 29.1.2021 - **"Ticket commisurato al reddito prodotto per estendere il regime dei "vecchi" impatriati"** - *Corso - Odetto*

Il Quotidiano del Commercialista del 29.12.2020 - **"Regime degli impatriati prolungato anche per i trasferimenti ante 2020"** - *Alberti*

Lavoro

PREVIDENZA

Agevolazioni - Sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020 - Novità del DL 137/2020 (DL "Ristori") convertito - Ripresa dei versamenti - Istruzioni operative (messaggio INPS 2.3.2021 n. 896)

Con il messaggio 2.3.2021 n. 896, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi nei mesi di novembre e dicembre 2020, ai sensi degli artt. 13, 13-bis e 13-quater del DL 137/2020 (DL "Ristori") convertito.

Sospensione dei contributi dovuti a novembre 2020

Gli artt. 13 e 13-bis del DL 137/2020 hanno sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti nel mese di novembre 2020, in favore di datori di lavoro privati:

- la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato;

- che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1.

Inoltre, ai sensi del co. 2 dell'art. 13-bis, sono destinatari della sospensione anche i datori di lavoro privati:

- la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. "zone rosse";

- che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2.

Sospensione dei contributi dovuti a dicembre 2020

L'art. 13-quater co. 1 e 2 del DL 137/2020 ha sospeso i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di dicembre 2020, nei confronti di esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che abbiano:

- ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto;

- subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

I versamenti sono stati sospesi anche per i soggetti che hanno intrapreso l'attività d'impresa, arte o professione in data successiva al 30.11.2019.

A prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, il successivo co. 3 ha sospeso i versamenti contributivi anche per i soggetti che:

- esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

- esercitano le attività dei servizi di ristorazione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone arancioni e rosse";

- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse";

- esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di *tour operator*, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse".

Termini di versamento

I contributi oggetto di sospensione ai sensi degli artt. 13, 13-bis e 13-quater del DL 137/2020 possono essere versati, senza sanzioni o interessi:

- in unica soluzione, entro il 16.3.2021;

- mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili (importo minimo di ciascuna rata non inferiore a 50,00 euro), con versamento della prima entro il 16.3.2021 e le successive entro il giorno 16 di ciascun mese.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Invece, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nei mesi di novembre e dicembre 2020, dovranno essere versate in unica soluzione, entro il 16.3.2021.

Modalità di versamento

L'INPS detta le istruzioni per ogni singola gestione interessata alla sospensione introdotta con il DL "Ristori". Nel dettaglio, le aziende con dipendenti sono tenute a compilare la "Sezione INPS" del modello F24 utilizzando:

- il codice contributo "DSOS" ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce (N974, N975 e N976);

- il codice N974 in due distinte righe nel caso in cui i soggetti rientrano sia nella sospensione di novembre (artt. 13 e 13-bis) sia in quella di dicembre (art. 13-quater co. 3);

- la consueta causale "RC01" per il versamento delle rate sospese per rateazioni ordinarie concesse dall'Istituto.

Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata trova applicazione la sospensione relativa al mese di dicembre 2020 (mese di competenza novembre 2020), prevista dall'art. 13-quater co. 1, 2 e 3 del DL 137/2020. Tali soggetti sono tenuti a compilare, per ogni periodo mensile interessato, la "Sezione INPS" del modello F24, inserendo come causale contributo CXX/C10.

Alle aziende agricole assuntrici di manodopera agricola, beneficiarie della sospensione dei contributi del secondo trimestre 2020 (scadenza 16.12.2020), sarà attribuito il codice di autorizzazione:

- "4Y", dietro presentazione di apposita istanza disponibile all'interno del "Cassetto Previdenziale Aziende Agricole", per chi rientra nella misura di cui all'art. 13-quater co. 1 e 2;

- "4X", per le aziende beneficiarie della sospensione di cui all'art. 13-quater co. 3.

In prossimità della scadenza del 16.3.2021, l'INPS invierà alle suddette aziende, che risulteranno a debito, una comunicazione con le specifiche per effettuare il pagamento in unica soluzione o a rate.

Con riguardo ai lavoratori agricoli autonomi, che hanno i requisiti previsti dall'art. 13-quater del DL 137/2020, viene precisato che possono versare la rata di dicembre relativa ai piani di rateizzazione concessi dall'Istituto in un'unica soluzione entro il 16.3.2021, dietro presentazione di apposita istanza presente nel "Cassetto

Previdenziale Autonomi in Agricoltura".

art. 13 bis DL 28.10.2020 n. 137
art. 13 DL 28.10.2020 n. 137
art. 13 quater DL 28.10.2020 n. 137
Messaggio INPS 2.3.2021 n. 896
Circolare INPS 13.11.2020 n. 129
Circolare INPS 14.12.2020 n. 145
Messaggio INPS 20.11.2020 n. 4361
Messaggio INPS 23.12.2020 n. 4840

Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2021 - **"Riprendono i versamenti dei contributi sospesi di novembre e dicembre 2020"** - *Silvestro*

Il Sole - 24 Ore del 3.3.2021, p. 26 - **"Entro martedì 16 i contributi sospesi dal Dl Ristori bis"** -

Massara Italia Oggi del 3.3.2021, p. 38 - **"Contributi sospesi, si paga entro il 16/3"** - *De Lellis*

Guide Eutekne - Previdenza - **"Contributi INPS - Sospensione contributi COVID-19"** - *D'Amato F.*

Tutela e sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO

INAIL - Vaccinazione contro il COVID-19 - Rifiuto del lavoratore - Conseguenze (istruzione operativa INAIL 1.3.2021)

Con l'istruzione operativa 1.3.2021, l'INAIL ha chiarito che il rifiuto di sottoporsi al vaccino anti COVID-19 da parte del personale infermieristico (e non solo) non esclude, laddove il contagio sia avvenuto in"*occasione di lavoro*", l'applicazione della tutela assicurativa dell'infortunato.

Tutela assicurativa INAIL

L'assicurazione INAIL opera solo ed esclusivamente al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge e non può essere sottoposta a ulteriori condizioni.

La sua operatività prescinde dunque dalla volontà delle parti e, secondo il principio di automaticità delle prestazioni, garantisce ai soggetti infortunati il diritto alle prestazioni INAIL anche in caso di inadempimento degli obblighi assicurativi da parte del datore di lavoro (art. 67 del DPR 1124/65).

Condotta colposa del lavoratore

La copertura assicurativa INAIL tutela il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche derivante da colpa; l'art. 2 del DPR 1124/65 dispone infatti che sono assicurati tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (che contempla anche fatti straordinari e imprevedibili inerenti l'ambiente di lavoro), da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Tra i comportamenti colposi posti in essere dal lavoratore, per i quali, come detto, opera comunque la tutela assicurativa, rientra anche la violazione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Rischio elettivo

Il c.d. "*rischio elettivo*" è il rischio derivante da un comportamento volontario del lavoratore, irragionevole e privo di collegamento con la prestazione lavorativa, che lo esponga volontariamente a un rischio diverso da quello lavorativo, e in presenza del quale il nesso causale tra l'infortunio e lo svolgimento dell'attività lavorativa si ritiene interrotto, con conseguente esclusione dall'indennizzo.

Secondo i chiarimenti dell'INAIL, il rifiuto di sottoporsi al vaccino non può rientrare nell'ambito del rischio elettivo, in quanto il rischio di contagio non può considerarsi "voluto" dal lavoratore che rifiuti la profilassi; la copertura assicurativa dell'infortunio opererà dunque ogniqualvolta il contagio possa essere ricondotto all'occasione di lavoro.

art. 2 DPR 30.6.1965 n. 1124
Istruzioni operative INAIL 1.3.2021

Il Quotidiano del Commercialista del 4.3.2021 - **"Contagio sul lavoro indennizzato anche con il rifiuto del vaccino"** - *Tombari*

Guide Eutekne - Previdenza - **"Infortuni sul lavoro"** - *Vazio F.*

FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 3.2.2021

FISCALE

ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - Precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Dati relativi alle erogazioni liberali - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate - Nuove modalità attuative

In attuazione dell'art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (modelli 730 e REDDITI PF), con il presente decreto vengono stabilite le nuove disposizioni relative alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore, delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e di altri soggetti, a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2020, a seguito della conclusione del periodo sperimentale relativo agli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019, disciplinato dal DM 30.1.2018.

Soggetti interessati

La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute riguarda:

- le ONLUS, di cui all'art. 10 co. 1, 8 e 9 del DLgs. 460/97;
- le associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 7 della L. 383/2000;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al DLgs. 42/2004;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM (si veda, da ultimo, il DPCM 29.7.2019).

Riforma della disciplina del Terzo settore

A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101 co. 10 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), se successivo all'autorizzazione, le disposizioni del presente DM 3.2.2021 si applicano agli enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali di cui all'art. 83 dello stesso DLgs. 117/2017.

In via transitoria, fino al periodo d'imposta precedente alla suddetta decorrenza, le disposizioni dell'art. 83 del DLgs. 117/2017 si applicano in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti delle:

- ONLUS di cui all'art. 10 del DLgs. 460/97, iscritte negli appositi registri;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 11.8.91 n. 266;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. 383/2000.

Dati delle erogazioni liberali ricevute da comunicare

La comunicazione riguarda l'ammontare delle erogazioni liberali:

- in denaro (sono quindi escluse le erogazioni liberali in natura);
- ricevute nell'anno precedente da persone fisiche, che costituiscono per i soggetti eroganti oneri detraibili o deducibili ai fini IRPEF (sono quindi escluse le erogazioni ricevute da società ed enti);
- effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento "tracciabili" previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari);
- effettuate da ciascun soggetto erogante, con l'indicazione dei relativi dati identificativi.

Nelle comunicazioni non vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.

Comunicazione dei dati delle erogazioni liberali restituite

La trasmissione, da parte dei suddetti soggetti, riguarda anche i dati delle erogazioni liberali:

- restituite nell'anno precedente;

- con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata.

Decorrenza

In generale, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali continua ad applicarsi in via facoltativa anche con riferimento ai dati relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi.

Comunicazione obbligatoria

La comunicazione diventa invece obbligatoria con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante:

- a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2021, se dal bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del DLgs. 117/2017, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro;

- a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2022, se dal bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del DLgs. 117/2017, approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000,00 euro.

Termine di effettuazione delle comunicazioni

Ai sensi dell'art. 16-bis co. 4 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, il termine per l'invio dei dati riguardanti le erogazioni liberali è stabilito entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

I dati relativi alle erogazioni liberali ricevute o restituite nell'anno 2020, ove si voglia effettuare la comunicazione in via facoltativa, devono quindi essere inviati entro il 16.3.2021.

Modalità di effettuazione delle comunicazioni

A seguito dell'emanazione del presente decreto, l'Agenzia delle Entrate, con il provv. 19.2.2021 n. 49889, ha confermato l'utilizzo delle precedenti modalità attuative per la trasmissione telematica delle comunicazioni riguardanti le erogazioni liberali, di cui al provv. 9.2.2018 n. 34431, comprese le specifiche tecniche ad esso allegate.

Eventuali correzioni alle suddette specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata

Il provv. Agenzia delle Entrate 19.2.2021 n. 49889 precisa che sono confermate anche le disposizioni del precedente provv. 9.2.2018 n. 34431 riguardanti le modalità e i termini con cui è possibile opporsi all'inserimento nella dichiarazione dei redditi precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate.

L'opposizione all'inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali può essere manifestata effettuando un'apposita comunicazione:

- direttamente al soggetto destinatario dell'erogazione liberale;

- al momento di effettuazione dell'erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'erogazione è stata effettuata.

Il soggetto che ha effettuato le erogazioni liberali può esercitare la propria opposizione all'utilizzo dei relativi dati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata anche effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate:

- sulla base dell'apposito modello fac-simile pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia, debitamente sottoscritto;

- da inviare tramite e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it o via fax al numero 0650762650, unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore;

- entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali (quindi entro il 20.3.2021 in relazione alle erogazioni liberali effettuate nel 2020).

Esclusione delle sanzioni

Qualora la comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali sia prevista in via facoltativa, non sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Scadenze della settimana

08 marzo 2021, Lunedì

Imposte dirette

Consorzi e organismi di tutela - Presentazione al Ministero delle politiche agricole, entro le 17.00, delle richieste di contributo per iniziative di informazione sui prodotti agricoli e alimentari con riconoscimento europeo

09 marzo 2021, Martedì

Micro e piccole imprese del settore manifatturiero e relative reti - Termine iniziale per l'invio telematico a Invitalia delle domande di voucher per l'internazionalizzazione; rileva l'ordine cronologico di presentazione

10 marzo 2021, Mercoledì

Contribuenti "solari" che tengono la contabilità con sistemi meccanografici - Stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2019, esclusi i registri contabili tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto

Imprenditori individuali, società ed enti commerciali "solari" - Termine per la redazione e sottoscrizione dell'inventario relativo all'esercizio 2019

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione delle infedeli dichiarazioni modelli 770/2020, presentati entro il 10.12.2020, con le sanzioni ridotte ad un nono del minimo

Sostituti d'imposta - Termine per regolarizzare l'omessa trasmissione telematica del modello 770/2020 (eventualmente suddiviso in tre parti), con la corresponsione della prevista sanzione ridotta

IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione omessa presentazione, entro il 10.12.2020, dei modelli REDDITI, IRAP e CNM 2020, con le previste sanzioni ridotte

Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione delle infedeli dichiarazioni presentate entro il 10.12.2020, con le sanzioni ridotte ad un nono del minimo

IRPEF, IRES, IRAP, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione seconda o unica rata di acconto scaduta il 10.12.2020, con sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Tributi

Contribuenti "solari" che conservano documenti o registri in forma informatica - Termine per concludere il processo di conservazione informatica dei documenti relativi all'anno 2019, mediante l'apposizione del riferimento temporale

Altre scadenze

15 marzo 2021, Lunedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

Imposte dirette

Sportivi professionisti "impatriati" - Termine per il versamento dell'apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato dal periodo d'imposta 2019

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRPEF e relative addizionali

Persone fisiche - Richiesta al Sistema Tessera Sanitaria di cancellazione di singole spese sanitarie sostenute nel 2020, affinché non siano comunicate all'Agenzia delle Entrate per l'inserimento nella dichiarazione dei redditi precompilata

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

16 marzo 2021, Martedì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto a saldo per l'anno solare precedente

Capital gain

Notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti - Termine per rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno precedente ai fini del "regime della dichiarazione"

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre luglio-settembre dell'anno precedente

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento installati prima del 1° marzo - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui

Imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax")

Soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi, singolarmente o a livello di gruppo - Versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2020

Imposte dirette

Amministratori di condominio - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria delle quote di spesa imputate ai singoli condomini in relazione alle spese detraibili sostenute nell'anno precedente per interventi sulle parti comuni

Asili nido, pubblici e privati, e altri soggetti che ricevono rette per frequenza di asili nido - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in relazione all'anno precedente, delle spese sostenute o dei rimborsi effettuati

Banche e Poste - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei bonifici relativi alle spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, disposti nell'anno solare precedente

Enti e Casse assistenziali e Fondi sanitari integrativi - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente delle spese sanitarie rimborsate

Enti previdenziali - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente dei contributi previdenziali ed assistenziali

Forme pensionistiche complementari - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente dei contributi di previdenza complementare

Imprese di assicurazione - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il SID, dei dati relativi all'anno precedente dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni)

ONLUS, APS, soggetti che svolgono attività nei beni culturali o nella ricerca scientifica - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in via facoltativa, delle erogazioni liberali ricevute o rimborsate nell'anno precedente

Scuole statali, scuole paritarie private e degli enti locali e soggetti che erogano rimborsi - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, in via facoltativa, delle spese scolastiche versate o rimborsate nell'anno precedente

Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, dei dati relativi all'anno precedente degli interessi passivi e oneri accessori

Soggetti che erogano rimborsi di spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria dei rimborsi erogati nell'anno precedente, in relazione a ogni studente

Soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, delle spese sostenute nell'anno precedente, in relazione a ciascun decesso

Università statali e non statali - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari, delle spese sostenute nell'anno precedente, in relazione a ogni studente, al netto di rimborsi e contributi

Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive

Sostituti d'imposta - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, delle "Certificazioni Uniche 2021", relative al 2020, che contengono dati da utilizzare per la precompilata

Sostituti d'imposta - Termine per consegnare ai sostituiti la "Certificazione Unica 2021", in sostituzione della "Certificazione Unica 2020" già consegnata nel 2020 per cessazione del rapporto

Sostituti d'imposta - Termine per consegnare ai sostituiti la "Certificazione Unica 2021" dei redditi corrisposti nell'anno precedente

Sostituti d'imposta - Termine per consegnare ai sostituiti la certificazione dei redditi corrisposti nell'anno precedente per i quali non è previsto un apposito modello

Sostituti d'imposta - Comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate della "sede telematica" o delle relative variazioni per il ricevimento diretto, o tramite intermediario, dei modelli 730-4

IMU

Soggetti passivi - Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dovuto per il 2020, la cui scadenza del termine era il 16.12.2020, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di novembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Soggetti che corrispondono dividendi - Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione relativa agli utili corrisposti nell'anno precedente (modello CUPE)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IRPEF e relative addizionali

Persone fisiche che hanno sostenute spese scolastiche nel 2020 - Esercizio dell'opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione dei redditi precompilata, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Veterinari o soggetti da loro delegati - Trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2020, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

IVA

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di novembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Versamento IVA a saldo per l'anno precedente, salvo differimento entro il 30 giugno o il 30 luglio, con applicazione delle previste maggiorazioni

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della scelta tra compensazione o rimborso del saldo a credito dell'anno precedente

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento a saldo per l'anno solare precedente

Ritenute e addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, IVA, contributi previdenziali e assistenziali

Soggetti colpiti dall'emergenza COVID-19 - Effettuazione, senza sanzioni e interessi, dei versamenti sospesi a novembre e dicembre 2020 o della prima rata mensile

Tasse di concessione governativa

Società di capitali con partita IVA - Versamento della tassa annuale di 309,87 euro ovvero di 516,46 euro, per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

18 marzo 2021, Giovedì

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di gennaio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di gennaio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre ottobre-dicembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

19 marzo 2021, Venerdì

IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci - Termine finale di presentazione al soggetto gestore, tramite PEC, delle domande di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali nel settore

20 marzo 2021, Sabato*

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Imposte dirette

Soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali a ONLUS, APS e altri soggetti - Esercizio opposizione al trattamento dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi del 2020, effettuando una comunicazione all'Agenzia Entrate.